



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DISTESE ESTERNE (DEHORS), ELEMENTI DI ARREDO, STRUTTURE ED ATTREZZATURE TEMPORANEE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2021)



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

SOMMARIO

Art. 1. CONTENUTI E SCOPO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE – CLASSIFICAZIONE AREE	1
Art. 3. PRINCIPI GENERALI.....	1
3.1 DEHORS	1
3.2 ARREDO	3
Art. 4. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	3
a) Tavoli e sedie (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)	
b) Tavoli alti e sgabelli (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)	
c) Pedane e scivoli (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)	
d) Elementi di delimitazione (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3)	
e) Ombrelloni e tende (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)	
f) Strutture metalliche autoportanti (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)	
Art. 5. INDICAZIONI PARTICOLARI	5
Art. 6. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	6
Art. 7. REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE	7
Art. 8. LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHOR” SU AREA PUBBLICA O DI USO PUBBLICO.....	7
Art. 9. ASPETTI SANZIONATORI	7
Art. 10. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL “DEHOR”	8
Art. 11. MANUTENZIONE.....	8
Art. 12. NORME DI RINVIO	8
Art. 13. ENTRATA IN VIGORE	8



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

Art. 1. CONTENUTI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale ha voluto inserire tra le linee d'azione per il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e promozione delle attività commerciali e non il presente Regolamento.

Il presente regolamento disciplina la realizzazione e la collocazione a titolo temporaneo di dehors, elementi di arredo esterno con possibilità di chiusura stagionale, su suolo pubblico o di uso pubblico, al fine di potenziare la qualità e il servizio di pubblici esercizi di somministrazione, artigianato per la produzione di alimenti e commercio di alimenti in quota prevalente con adeguati spazi per la clientela (accoglienza/somministrazione, sosta consumo) assicurando nel contempo un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza, igienico sanitari e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Il presente regolamento è redatto in osservanza delle disposizioni previste dal D.L. 285/92 (Codice della strada), dal relativo regolamento di esecuzione e d'attuazione D.P.R. 495/92 (Nuovo codice della strada) e s.m.i. e, per il Centro Storico, dal vigente "Piano del colore dei fronti degli edifici prospicienti Piazza Roma" approvato con la D.C.C. n. 6 del 03 marzo 2004 e modificato con D.C.C. n. 28 del 30 giugno 2007.

L'arredo esterno comprende fiorire, sedie, tavoli, ombrelloni, corpi scaldanti, espositori ed elementi d'illuminazione esposti all'esterno della sede d'esercizio.

Il presente regolamento propone soluzioni, indica caratteristiche e tipologie d'arredo esterno delle attività, fissa norme e regole guida.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE – CLASSIFICAZIONE AREE

Le norme del presente regolamento trovano applicazione nell'intero territorio di Campagnola Emilia nelle aree pubbliche o di uso pubblico nelle quali esercitino i pubblici esercizi.

Ai fini del presente regolamento si intende suddividere le aree in base ai diversi contesti urbani nel seguente modo:

- **AREA 1** - Distesa su Piazza Roma e nella zona Centri Storici Urbani (CS);
- **AREA 2** - Distesa su strada, piazza, marciapiede fuori dalla zona CS;
- **AREA 3** - Distesa nei cortili;
- **AREA 4** - Distesa nei parchi.

Art. 3. PRINCIPI GENERALI

3.1 DEHORS

Il dehor **non costituisce superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio** e l'occupazione dello spazio pubblico è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio o per l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- b) La realizzazione di dehor è soggetta al rilascio di "Concessione di utilizzo suolo pubblico" da parte dell'Amministrazione Comunale come definito dal successivo Art. 6.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

- c) L'occupazione di suolo per i dehor con elementi di delimitazione e arredo pari o uguali a mt. 1,00 di altezza, sempre a titolo temporaneo, deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio. In tal caso, qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, l'occupazione potrà avvenire garantendo altresì uno corridoio liberamente fruibile di almeno 2,00 mt. e con atto di assenso formalizzato per iscritto da parte del proprietario dei locali adiacenti le occupazioni, valido per tutto il periodo di tempo della richiesta di occupazione di suolo pubblico (in ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi).
- d) L'occupazione effettuata in adiacenza all'attività sui marciapiedi deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, detti spazi non potranno essere inferiori a ml. 1,20.
- e) L'arredo e la distesa sotto portici è di norma vietata; in casi particolari, individuati dalla Giunta Comunale, potrà essere ammessa purché siano mantenuti liberi gli spazi necessari alla mobilità delle persone, comprese quelle con limitata capacità motoria, per un corridoio di passaggio di larghezza pari almeno a m 2,00. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce i criteri e le disposizioni che disciplinano l'occupazione. Sotto i portici sono eventualmente ammessi esclusivamente sistemi di seduta e tavolini o sistemi di appoggio per cibi e bevande.
- f) Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del dehor, nonché degli spazi di accesso, il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza e il rispetto delle norme antinfortunistiche e dei rapporti aero illuminanti.
- g) La progettazione e l'allestimento dovrà in ogni caso essere conforme al Codice della Strada, allo Strumento Urbanistico vigente, al Piano Urbano del Traffico, al Regolamento Edilizio vigente, alla normativa in materia di Barriere Architettoniche vigente, di Igiene Pubblica ed a tutte le prescrizioni di legge applicabili.
- In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico.
- h) Gli elementi dei dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.
- i) In nessun caso la distesa potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso (chiosco). Per queste particolari strutture esiste un'apposita normativa che non è contemplata dal presente regolamento.
- j) La **superficie del dehor** dovrà essere compatibile per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserito, con le disposizioni igienicosanitarie vigenti e dovrà salvaguardare i diritti dei terzi.
- k) Qualora l'immobile sede dell'esercizio sia oggetto di **mutamento di destinazione d'uso e/o attività**, la struttura del dehor deve essere demolita e rimossa a cura e spese del titolare della concessione entro 30 giorni dall'evento.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

- l) Alla scadenza della concessione di suolo la distesa dovrà essere “disallestita” con conseguente rimozione di tutti gli elementi di arredo.
- m) In casi particolari, e comunque non all'interno dell'Area 1 – Centro Storico per cui si rimanda al punto successivo, possono essere presentati progetti alternativi, non contemplati dal presente regolamento, sia per forma e materiali e parametri, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi. Tali proposte saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- n) All'interno dell'Area 1 - Centro Storico possono essere presentate proposte alternative, non contemplate dal presente regolamento, solo ed esclusivamente per gli elementi di arredo e non per gli elementi costituenti la struttura dei dehors e saranno comunque valutate da parte dell'Amministrazione Comunale.
- o) Non è soggetta ad autorizzazione l'installazione amovibile, esterna ai locali, di elementi comunicativi quali **leggii porta menù**, fatto salvo che la superficie espositiva sia inferiore a mq 0,80 e l'occupazione effettuata deve mantenere liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, o comunque garantire un'adeguata percorrenza nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, detti spazi non potranno essere inferiori a ml. 1,20. Le strutture temporanee non potranno contenere marchi pubblicitari o altra ulteriore scritta o dicitura non strettamente inerente l'attività in essere.

3.2 ARREDO

- a) L'identità del luogo urbano deve essere garantita promuovendo una linea comune d'arredo esterno delle attività. Gli elementi dell'arredo esterno, dovranno contribuire a migliorare l'immagine del paese mediante l'uso di forme, colori e materiali che tengano conto della scena urbana in cui si inseriscono.
- b) In nessun caso viene previsto l'inserimento all'interno degli elementi di arredo che costituiscono l'allestimento della distesa, di scritte, slogan e marchi pubblicitari, a parte la denominazione del proprio locale.
- c) Per tutte le distese potrà essere previsto l'utilizzo di elementi di riscaldamento costituiti da corpi scaldanti per esterni del tipo “a fungo” o similari.
- d) Qualora gli elementi di arredo ed esposizione sia su area pubblica che privata ad uso pubblico, presentino un aspetto degradato, l'amministrazione comunale può ordinare la sostituzione o il ripristino, fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Vista l'importanza che il tema delle distese riveste per il potenziamento della qualità estetica del Comune e di conseguenza, dell'attrazione e dell'accoglienza dei cittadini, occorre porre particolare cura al loro allestimento. La progettazione dei dehors ha come criterio base la permeabilità visiva. Deve presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno da parte di un soggetto pedone.

Questa cura dell'allestimento, che naturalmente presuppone anche il rispetto del contesto peculiare in cui le distese prendono forma, riguarda essenzialmente due aspetti:



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

1. **Gli elementi di arredo** (sedie, poltrone, sofà, tavoli, tavolini, ombrelloni, corpi scaldanti, corpi illuminanti, etc.).
2. **Le cromie, le luci e i materiali.**

Nella loro composizione possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti elementi semplici, provvedendo alla rimozione stagionale delle parti non utilizzate:

a) Tavoli e sedie (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4):

Rappresentano la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Saranno preferibilmente in legno, vimini o simili, ferro o altro metallo non lucido. I materiali plastici sono espressamente vietati. Potranno essere oggetto di valutazione e di specifica approvazione arredi in plastica di "pregio" e/o resine sia per l'alto contenuto innovativo e di design e sia per l'armonizzazione e congruenza con il contesto urbano nel quale si inseriscono.

Nel caso di impiego di metallo e leghe di metallo questi, saranno preferibilmente di colore grigio antracite o verde scuro e/o acciaio inox satinato.

Nel caso di impiego di legno questo dovrà essere tinto, preferibilmente, in colori naturali scuri.

Le sedute potranno essere rivestite in tela con colori e toni in armonia con il contesto. Nella scelta di sedie, poltrone, sofà, ecc., si privilegeranno tipologie e design coordinati in grado di accentuare l'idea di accoglienza anche attraverso l'introduzione di elementi in tessuto e di imbottiture.

b) Tavoli alti e sgabelli (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4):

Rappresentano una soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto nei casi di limitata occupazione del suolo in adiacenza all'attività.

Saranno preferibilmente in legno, vimini o simili, ferro o altro metallo non lucido.

I materiali plastici sono espressamente vietati. Potranno essere oggetto di valutazione e di specifica approvazione arredi in plastica di "pregio" e/o resine sia per l'alto contenuto innovativo e di design e sia per l'armonizzazione e congruenza con il contesto urbano nel quale si inseriscono.

Nel caso di impiego di metallo e leghe di metallo questi, saranno preferibilmente di colore grigio antracite o verde scuro e/o acciaio inox satinato. Nel caso di impiego di legno questo dovrà essere tinto, preferibilmente, in colori naturali scuri. Le sedute potranno essere rivestite in tela con colori e toni in armonia con il contesto.

c) Pedane e scivoli (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4):

E' consentito l'utilizzo di pedane e scivoli. Saranno da realizzarsi in legno o altro sistema a 'pavimento galleggiante', comunque tali da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche con profilo di chiusura perimetrale. Gli stessi dovranno essere "a secco" cioè non in muratura.

d) Elementi di delimitazione (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3):

Non devono debordare dall'area di concessione.

Devono essere realizzati con **strutture metalliche autoportanti** a sezione contenuta di colore grigio antracite/micaceo opaco o in acciaio inox satinato. Sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo).

L'altezza minima non può essere inferiore a mt. 0,80 e l'altezza massima non può superare mt. 2,50.

Gli **appoggi al suolo** non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I pannelli di completamento dovranno essere in **vetro** di sicurezza, stratificato e temperato, o in **policarbonato**, con caratteristiche di elevata trasparenza, cioè chiari. In alternativa potranno essere realizzati



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

con delimitazioni leggere in ferro costituite da elementi lineari o a croce con o senza tondo centrale di colore grigio antracite micaceo e con superficie opaca.

Possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purchè di dimensione non superiore al 10% della superficie del manufatto nel suo complesso.

In aggiunta e solo in caso di necessità di protezione della distesa dalla presenza di autovetture in sosta o in transito oppure da altri elementi incongrui è possibile installare fioriere, che tuttavia costituiscono elemento di difficile manutenzione e rimozione per il loro peso. Le fioriere dovranno avere colore grigio antracite/micaceo opaco e dovrà essere garantita la cura e la manutenzione del verde da parte del gestore del pubblico esercizio.

All'interno dell'Area 1 - Centro Storico possono essere presentate proposte di installazione di fioriere di protezione e non come delimitazioni con le caratteristiche sopraindicate ma saranno comunque valutate da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al contesto e all'arredo urbano esistente.

e) Ombrelloni e tende (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4):

Dovranno avere struttura portante fornita di un solo punto di appoggio al suolo, in legno o ferro verniciato e telo di copertura in cotone naturale idrofugo ed ignifugo, PVC o tessuto sintetico con finitura opaca, di forma quadrata o rettangolare e richiudibili nelle ore e giornate di chiusura degli esercizi.

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione.

I tessuti di copertura saranno, preferibilmente, di colore bianco, beige o écru, all'interno del perimetro dell'insediamento urbano storico e privi di promozione pubblicitaria compresa la denominazione dell'esercizio.

In nessun caso è previsto l'utilizzo di strutture di copertura fisse.

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti, le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e non superiori a mt. 2,50.

f) Strutture metalliche autoportanti (tipo gazebo) (REALIZZABILI IN AREA 1-2-3-4)

Costituita da elementi verticali in acciaio a telaio, preferibilmente, di colore grigio antracite micaceo con superficie opaca, con chiusura superiore con uso di tessuto, ombrelloni o tende.

E' possibile la chiusura parziale laterale con telo totalmente "cristall" o con uso di superfici rigide e trasparenti (elementi di delimitazione, lettera d)).

La **copertura** non potrà superare al colmo la quota del davanzale del primo piano del fabbricato prospiciente e la quota in gronda non potrà superare i 3,00 metri.

La possibilità di installare tale tipologia è consentita nell'AREA 1 solo ed esclusivamente per la durata di eventuali eventi temporanei e comunque per non più di 30 giorni naturali e consecutivi.

Art. 5. INDICAZIONI PARTICOLARI

-Corpi illuminanti: eventuali corpi illuminanti ad integrazione del dehor, preventivamente autorizzati, dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non interferisca con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica e non sia di intralcio ai pedoni. Gli elementi di illuminazione potranno essere costituiti da corpi illuminanti a pavimento (piantane), da tavolo o sospese.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti. L'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme alla legge 37/08, art. 9.

Le sorgenti luminose dovranno essere compatibili con quelle della pubblica illuminazione in particolare per quanto riguarda la temperatura colore.

In nessun caso è previsto l'utilizzo di corpi illuminanti a parete che vengano ancorati all'edificio.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

-Elementi di riscaldamento: per il riscaldamento invernale è preferibile utilizzare funghi e/o corpi riscaldanti elettrici a raggi infrarossi. Sono ammessi irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso se conformi alle norme antincendio; sono ammesse altre modalità di riscaldamento conformi alle norme in vigore. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili. Devono essere collocati in spazi aperti e ben aerati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti (spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta) e certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Non sono ammessi “impianti” ma “elementi” di riscaldamento.

-Elementi di completamento: I leggii porta menù dovranno essere quotidianamente rimossi alla chiusura dell'esercizio, dovranno avere principalmente una struttura in legno o metallica adottando una soluzione minimale. Eventuali manufatti d'arredo non previsti dalla presente regolamentazione dovranno essere specificati nella richiesta e formalmente autorizzati. Possono essere autorizzati oggetti di completamento (sempre da specificare in domanda), quali **mobiletti di servizio**, dovranno essere quotidianamente rimossi alla chiusura dell'esercizio.

Art. 6. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica e correlata di ogni allegato richiesto e in particolare di:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA numero di telefono indirizzo mail e PEC del richiedente;
- un elaborato grafico planimetrico che individui, per le occupazioni permanenti nonché per le occupazioni temporanee inerenti a cantieri edili e distese estive, l'ubicazione esatta del tratto o della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene richiesta, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, integrata da documentazione grafica o fotografica dei manufatti o arredi sufficiente a descriverne le caratteristiche di dettaglio, le modalità d'uso;
- la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La planimetria e la relazione tecnica se corretta e dettagliata non è necessario siano firmate da un tecnico professionista.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

Art. 7. REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE

Per la decadenza, la sospensione, la revoca si rinvia a quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con delibera di C.C. n. 8 del 01/02/2021 e s.m.i..

Art. 8. LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHOR” SU AREA PUBBLICA O DI USO PUBBLICO

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei seguenti casi:

a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l’Ente provvederà a comunicare tempestivamente all’esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell’inizio lavori;

b) per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può aversi in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l’Ente competente all’attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell’intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e la proprietà.

c) Nel caso di interventi da parte di mezzi di soccorso e/o antincendio gli eventuali danni subiti per cause di rimozione forzata non potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento.

Art. 9. ASPETTI SANZIONATORI

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori sarà applicato quanto previsto dall’art. 41 “Occupazioni abusive” del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

Per violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro disposta dall’art. 16, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 8 della L.R. Emilia Romagna 24.3.2004, n. 6, con l’obbligo di immediata rimozione delle strutture ed elementi o degli arredi non conformi.

Nel caso di inottemperanza sarà attivata la rimozione d’ufficio a spese del trasgressore, previa diffida e entrata in possesso, con deposito presso i magazzini comunali per tre mesi e successivo smaltimento.

Art. 10. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL “DEHOR”

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi esposti o dalla strumentazione in uso deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale o altro di proprietà pubblica, il settore Tecnico Comunale provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

3° SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – AMBIENTE

sanzioni previste dalle normative vigenti, o a richiedere il ripristino della situazione originaria, sotto la propria direzione, da realizzarsi entro 30 giorni dall'accertamento.

In alternativa è ammesso il ripristino sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11. MANUTENZIONE

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in **ordine, pulite e funzionali**, così come lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i **manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica**, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata, ai sensi di legge, ogni altra ragione per danni derivanti.

3. L'eventuale **sostituzione di elementi di arredo** con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni.

Art. 12. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 13. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato all'albo Comunale per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina.
3. Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria nonché la relativa disciplina sanzionatoria.
4. I titolari di pubblici esercizi con dehor esistenti, dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il 31/12/2022 se in AREA 1, e in caso di modifiche sostanziali o rifacimenti completi, se in AREA 2-3-4.
5. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca dell'autorizzazione/concessione.
6. Modifiche procedurali e tecniche potranno essere disposte con determinazioni.